



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 novembre 2010  
(OR. fr)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0137 (COD)**

---

**15926/1/10  
REV 1**

**VISA 266  
COWEB 282  
CODEC 1216  
COMIX 731**

**NOTA**

---

della: Presidenza

---

al: Consiglio/Comitato misto

---

n. doc. prec.: 15688/10 VISA 256 COWEB 276 CODEC 1171 COMIX 714

---

n. prop. Com: 10364/10 VISA 145 COWEB 159 CODEC 496 COMIX 400 (COM(2010) 256 definitivo)

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (prima lettura)  
- Dichiarazione della Commissione

---

Si allega per le delegazioni una dichiarazione della Commissione in vista dell'esame della proposta in oggetto in sede di Consiglio/Comitato misto dell'8 novembre 2010.

**Dichiarazione della Commissione**

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso, su proposta della Commissione, di sopprimere l'obbligo del visto per i cittadini dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina titolari di passaporti biometrici.

La Commissione sottolinea in tale contesto l'importanza attribuita all'attuazione effettiva delle misure adottate dai paesi dei Balcani occidentali al fine di soddisfare in modo duraturo i parametri di riferimento delle tabelle di marcia relative al processo di liberalizzazione dei visti.

A tale scopo, la Commissione intensifica gli sforzi per l'attuazione di un meccanismo di controllo che riguarderà segnatamente la gestione delle frontiere, la sicurezza dei documenti, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, l'attuazione effettiva degli accordi di riammissione e la gestione dei flussi migratori tra l'UE ed i paesi in questione.

Tale controllo farà parte integrante delle relazioni annuali di andamento della Commissione sullo stato di avanzamento delle riforme in tali paesi.

Esso sarà inoltre sistematicamente affrontato nel quadro dei comitati pertinenti degli accordi di stabilizzazione e di associazione.

Tale meccanismo dovrà inoltre essere integrato da modalità particolari di informazione delle popolazioni da parte delle delegazioni dell'Unione europea, in collaborazione con le autorità di tali paesi, al fine di scongiurare rischi di sviamento delle procedure di asilo.

Sarà avviata una concertazione urgente affinché l'Unione europea ed i suoi Stati membri possano reagire, nelle migliori condizioni, in collaborazione con le autorità di tali Stati, qualora emergano difficoltà particolari relative al flusso di persone provenienti dai paesi dei Balcani occidentali.

Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, compresi i Balcani occidentali, la Commissione può proporre al Consiglio di adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché una rapida sospensione della liberalizzazione dei visti.

La Commissione riferirà regolarmente al Consiglio e al Parlamento europeo, la prima volta sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, fondandosi segnatamente sui risultati dei lavori di esperti della Commissione e degli Stati membri, sui contributi delle delegazioni dell'Unione europea e sulle informazioni pertinenti di cui gli Stati membri siano a conoscenza. Nella situazione di emergenza di cui al precedente capoverso, la Commissione informerà il Consiglio e il Parlamento europeo con una relazione ad hoc.

---